



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 25 del 13/10/2016

- 1) Le news di Ottobre
- 2) Dichiarazione precompilata: nuovi obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria
- 3) Conservazione delle fatture elettroniche emesse dal GSE
- 4) Chiarimenti sulla riammissione alla rateazione entro il 20 ottobre 2016 delle somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle Entrate
- 5) Super ammortamenti - Beni agevolabili e scadenza dell'agevolazione
- 6) Esenzione fiscale per la donazione di prodotti alimentari

Si avvisa la gentile clientela che coloro che non hanno presentato elenchi riepilogativi (Intrastat) a partire dal primo trimestre 2015 riceveranno nei prossimi giorni una lettera dall'Agenzia delle Entrate che li informerà di essere stati cancellati dall'archivio VIES.

Il Comunicato dell'Amministrazione finanziaria precisa che l'effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Un periodo "finestra" durante il quale il contribuente interessato a conservare l'iscrizione può fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare.

Dato che l'iscrizione all'archivio VIES è necessaria per poter effettuare operazioni intracomunitarie ricordiamo che **è necessario conservare l'iscrizione o chiedere un nuovo inserimento nella banca dati VIES prima di effettuare operazioni intracomunitarie.**

Si invitano pertanto i clienti che riceveranno la lettera in oggetto a contattare il professionista di riferimento per valutare gli adempimenti da porre in essere.

1) Le news di Ottobre

Accertamento Iva definito dal cedente/prestatore può essere addebitato in via di rivalsa

L'Iva relativa a un accertamento definito da un contribuente, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa, anche nei confronti

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti. L'istanza su cui si è pronunciata l'Agenzia mirava a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa nei confronti di una pubblica amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti.

Il meccanismo dello *split payment* prevede il trasferimento del pagamento del debito Iva dal relativo fornitore in capo ai clienti enti pubblici, senza traslazione della soggettività passiva.

In caso di adesione a un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, con pagamento di quanto imputato, l'emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell'imposta. In base alla regola generale, pertanto, l'Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. L'orientamento espresso con la risoluzione n. 75/E/2016 mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Conseguentemente, l'Iva relativa ad un accertamento definito, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di *split payment*, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

Esenti le spese del *car sharing* per i dipendenti in trasferta nel territorio comunale

Il rimborso delle spese per il *car sharing* a favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, se documentate, non è assoggettato a imposta sui redditi. È, quindi, possibile equiparare le fatture emesse dalle società del settore ai documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le spese del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico. Qualora la fattura emessa dalla società di *car sharing* nei confronti del dipendente individui il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata e l'importo dovuto, tali informazioni risultano idonee ad attestare l'effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l'utilizzo del servizio da parte del dipendente. Conseguentemente, i rimborsi delle spese di *car sharing* in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale possono essere equiparati ai rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore ed essere ricondotti nella medesima disciplina esentativa prevista dall'articolo 51, comma 5, D.P.R. 917/1986.

Verifica dell'autonoma organizzazione va fatta attraverso un esame fattuale e non mediante interpello

La documentazione prodotta in sede di interpello ai sensi dell'articolo 11 della L. 212/2000 non è idonea a dimostrare la sussistenza o meno di una autonoma organizzazione, essendo necessario appurare attraverso un accertamento di fatto, le concrete modalità di esercizio dell'attività svolta. Infatti, il contribuente può richiedere il parere dell'amministrazione finanziaria su un caso concreto e personale con riferimento all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza: la sussistenza (o meno) della autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento ad Irap, non è verificabile in sede di interpello, ma solo in fase di accertamento.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

I ragazzi che hanno compiuto 18 anni possono accedere al “Bonus cultura”

Parte la prima fase di “18app.it”. È disponibile in versione beta www.18app.it, il sito attraverso cui il Governo assegna ai ragazzi del 1998 residenti in Italia 500 euro da spendere in cultura a partire da ottobre. In questa fase iniziale del progetto, gli esercenti (sia “fisici” che online) e gli enti culturali interessati potranno iniziare a registrarsi e coloro che hanno già compiuto 18 anni nel 2016 potranno richiedere l’identità digitale SPID. SPID è necessario per ottenere il “Bonus cultura” che potrà essere utilizzato per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti, parchi naturali, aree archeologiche, teatro e danza. Il bonus sarà ottenibile e spendibile a partire dal prossimo mese fino al 31 dicembre 2017. Gli esercenti per registrarsi al portale dovranno essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline.

2) Dichiarazione precompilata: nuovi obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria

Con il **DM 01 settembre 2016** il **MEF** ha ampliato le categorie di soggetti che risultano obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati riguardanti le spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2016, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir.

L’estensione dell’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle SPESE SANITARIE sostenute dalle persone fisiche, si riferisce ai seguenti soggetti:

c.d. “ Parafarmacie ” (esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f), D.Lgs. 114/1998, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5, D.L. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal D.M. 15 luglio 2004).
Iscritti agli Albi professionali degli psicologi , di cui alla L. 56/1989.
Iscritti agli Albi professionali degli infermieri , di cui al D.M. 739/1994.
Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i , di cui al D.M. 740/1994.
Iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica , di cui al D.M. 746/1994.
Esercenti l’ arte sanitaria ausiliaria di ottico , che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11 comma 7 e 13, D.Lgs. 46/1997.

Con riferimento alle spese veterinarie, la comunicazione dati riguarderà solamente quelle sostenute dalle persone fisiche per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (tipologie di animali individuate dal D.M. 289/2001 che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c-bis) Tuir).

Sono escluse le spese sostenute per animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

I nuovi obblighi di comunicazione si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e Unico PF 2017, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2017.

Per effetto del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria siano esclusi dal c.d. “spesometro”, di cui all’articolo 21, D.L. 78/2010.

Successivamente al citato D.M. datato 1° settembre 2016 sono stati emanati:

- Il **provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016** con il quale l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016;
- Il **D.M. economia e finanze del 16 settembre 2016** con il quale il Ministero ha stabilito le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016.

Sulla base delle richiamate disposizioni, viene previsto che ai fini dell’obbligo di invio telematico i nuovi soggetti interessati devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria stesso entro il 31 ottobre, secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.

In alternativa i dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (ad esempio, i professionisti abilitati ad Entratel), a tal fine delegati, utilizzando l’apposita funzione del Sistema Tessera Sanitaria.

Gli intermediari devono:

- Essere individuati e designati come “responsabili”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- Tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, accettare la delega all’invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante e garantire il rispetto degli standard previsti.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata:

- Secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema Tessera Sanitaria;
- In ogni caso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall’assistito.

Per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017.

Opposizione del cliente all'invio dei dati

Si ricorda che per tutelare la propria *privacy*, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In relazione alle modalità di opposizione, il D.M. 16 settembre 2016 conferma quelle già previste per le altre spese sanitarie.

Tale opposizione può essere manifestata:

- In caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- Negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale; l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria.

Quest'ultima modalità di opposizione può essere esercitata, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti previsti dal DM 1° settembre 2016, dalle spese sostenute dal 14 novembre prossimo (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 142369 del 15 settembre 2016). Per le spese veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

3) Conservazione delle fatture elettroniche emesse dal GSE

Dal 21 settembre 2015 sono state attivate le funzionalità relative alla fatturazione elettronica per le cessioni di energia al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il settore fotovoltaico, con riferimento ai seguenti regimi commerciali: Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva, Ritiro Dedicato, Tariffa Fissa Onnicomprensiva, Scambio sul posto, Certificati Bianchi e FER elettriche.

Il fornitore che cede energia deve procedere alla conservazione in modalità elettronica delle fatture emesse, scaricabili dal portale del GSE, **entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016** per le fatture elettroniche emesse nel 2015.

Queste sono scaricabili in formato elettronico dal portale dedicato nel sito del GSE.

La modalità di emissione della fattura elettronica al GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici gestisce il processo di fatturazione elettronica ma non il processo di conservazione sostitutiva.

Infatti, per quanto riguarda l'emissione della fattura in formato elettronico, il fornitore di energia elettrica deve solo completare la proposta di fattura fornita dal GSE limitandosi a inserire il numero e la data ed autorizzare il GSE ad emettere per suo conto la fattura elettronica.

È poi il Gestore dei Servizi Energetici che provvede a firmare digitalmente e a trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Invece, per quanto riguarda la conservazione digitale del documento, è il fornitore di energia a dover procedere, poiché non effettuata dal GSE. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), D.M. 17 giugno 2014 è necessario garantire una corretta tenuta della contabilità nella conservazione dei documenti informatici: si ritiene, pertanto, consigliabile adottare un registro sezionale Iva dedicato alle sole fatture elettroniche emesse con una numerazione separata.

La risoluzione n. 81/E/2015 ha chiarito come tutte le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto passivo Iva ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera d), D.P.R. 633/1972.

La conservazione elettronica delle fatture in conformità alle disposizioni del D.M. 17 giugno 2014 può essere effettuata, alternativamente:

- Direttamente dal soggetto passivo Iva fornitore di energia;
- Dal soggetto depositario delle scritture contabili;
- Da un soggetto terzo.

Si avvisa la gentile Clientela che, essendo l'obbligo di fatturazione elettronica al GSE stato introdotto dal 21 settembre 2015, la prima scadenza applicativa di tale obbligo è per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare – in relazione alle fatture emesse nel periodo 21 settembre – 31 dicembre 2015 - il prossimo 31 dicembre 2016. È, pertanto, necessario attivarsi in tempi brevi per l'individuazione del soggetto conservatore delle fatture elettroniche emesse dal GSE, in quanto tale servizio non viene fornito dalla procedura attiva sul portale del GSE. I riferimenti del soggetto conservatore devono essere riportati dal contribuente solo nel Manuale della conservazione, non dovendo essere comunicati telematicamente all'Agenzia delle entrate, come ha chiarito la citata risoluzione n. 81/E/2015.

Di seguito i canali che il fornitore d'energia potrà utilizzare per procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche e alla loro consultazione in caso di verifiche:

- Strumenti di conservazione di fatture elettroniche offerti da gestori di strumenti web di hosting e domini, posta e fatturazione nonché fatturazione elettronica rinvenibili on line. Tali provider forniscono il servizio dietro pagamento di una quota annuale.
- Servizio web offerto dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle entrate ha rilasciato in data 1° luglio 2016 il nuovo servizio web per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, emesse sia nei confronti di privati sia delle Pubbliche Amministrazioni. Il servizio (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>) può essere utilizzato gratuitamente da tutti i soggetti in possesso di partita Iva autenticati ai servizi telematici Entratel o Fisconline, in possesso di CNS o autenticati al Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

Inoltre, viene data la possibilità di affidare all'Agenzia delle Entrate la conservazione delle fatture elettroniche emesse. Risulterà necessario aderire a questo servizio affidato all'Agenzia delle entrate per poterlo utilizzare: in caso di successiva revoca dell'adesione, l'utente potrà sempre ottenere dal sistema l'esibizione delle fatture conservate.

Possono avvalersi del servizio anche soggetti "incaricati", ossia soggetti che dietro incarico ricevuto emettono, trasmettono e conservano le fatture elettroniche per conto dei soggetti passivi Iva.

4) Chiarimenti sulla riammissione alla rateazione entro il 20 ottobre 2016 delle somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle Entrate

L'articolo 13-bis, comma 3, D.L. 113/2016, inserito dalla legge di conversione L. 160/2016 ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento con adesione o per acquiescenza, purché la relativa richiesta venga presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre 2016.

La circolare n. 41/E/2016 ha chiarito l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disposizione e la modalità per ottenere il nuovo piano di dilazione.

Si ricorda inoltre, come riportato nella circolare di Studio n. 22/2016, che il 20 ottobre 2016 scade anche il termine per essere riammessi alle rateazioni con Equitalia decadute entro il 30 giugno 2016, ottenendo una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda.

L'ambito soggettivo della riammissione alla rateazione con l'Agenzia delle Entrate

Per poter essere riammessi alla rateazione, i contribuenti devono possedere congiuntamente le condizioni di seguito elencate:

1. Aver definito le somme dovute mediante adesione all'accertamento ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 218/1997, ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 dicembre 2015 oppure agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015, oppure aver prestato acquiescenza all'accertamento ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997;
2. Aver optato per il pagamento in forma rateale;
3. Esser decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo avere effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Il beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza verificatasi nell'arco temporale tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 avviene mediante richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto da presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il termine ultimo del 20 ottobre 2016, purché alla data di presentazione dell'istanza sia presente un debito residuo ancora da pagare.

Il procedimento per ottenere il nuovo piano di rateazione

Il fac-simile dell'istanza in carta semplice che può essere presentata all'ufficio competente entro il 20 ottobre 2016 è allegato alla circolare n. 41/2016 e deve riportare l'indicazione degli estremi dell'atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l'importo ancora dovuto. Inoltre si precisa che:

- Nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce a un atto perfezionatosi o definitosi prima del 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da 8 a 12;
- Nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce a un atto perfezionatosi o definitosi dopo il 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a sedici.

Ricevuta l'istanza (mediante consegna diretta, raccomandata o pec) da parte del contribuente, l'ufficio procede a effettuare gli opportuni controlli. In caso di controlli positivi, l'ufficio sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione ed elabora un nuovo piano rateale che terrà conto del numero di rate richieste

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

dal contribuente e gli notifica l'accoglimento dell'istanza presentata. Effettuato il versamento della rata iniziale, il contribuente avrà cura di far pervenire entro 10 giorni la quietanza dell'avvenuto pagamento all'Ufficio competente. L'Agenzia delle entrate, sulla base della data di effettivo versamento della suddetta rata, predisporrà il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti, comprensivi degli interessi di rateazione aggiornati nel loro ammontare in base alle suddette scadenze.

In relazione al nuovo piano di ammortamento potranno verificarsi le seguenti ipotesi di inadempimenti nel pagamento delle rate del piano di rateazione:

- Mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un'istanza presentata tempestivamente: in tali casi il contribuente non si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di "decaduto";
- Mancato pagamento di una delle rate diverse da quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva: tale situazione comporta la decadenza della nuova rateazione.

5) Super ammortamenti – beni agevolabili e scadenza dell'agevolazione

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di incentivare gli investimenti, ha introdotto un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%):

- Del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);
- Del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

In entrambi i casi, la maggior deduzione non transita in contabilità, ma viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico.

I beni agevolabili

Per l'individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che il bonus riguarda solo i beni:

- **Materiali** (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.);
- Che siano **strumentali** (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita, così come sono esclusi i materiali di consumo);
- La cui aliquota di ammortamento sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

Su questo punto (aliquota di ammortamento) è intervenuta l'Agenzia delle entrate attraverso la **risoluzione n. 74/E/2016**, analizzando il trattamento dei beni impiegati nell'esercizio di attività regolate (come la distribuzione di gas naturale), oltre ai beni gratuitamente devolvibili (ossia quelli che vengono gratuitamente trasferiti alla fine di una concessione), affermando come si debba in ogni caso far riferimento, anche per questi, ai coefficienti ex D.M. 31 dicembre 1988.

Questi sono comunque due casi piuttosto specifici, ma è bene ricordare che l'agevolazione in commento si applica per la generalità degli investimenti delle imprese. Sono invece **esclusi** dal *bonus*:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- I fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell'attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l'aliquota di ammortamento sia del 10%),
- I beni indicati nell'allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.). Le motrici risultano comunque agevolabili.

L'Agenzia precisa che l'agevolazione spetta tanto con riferimento ai beni costruiti in economia, quanto per quelli la cui costruzione è affidata in appalto a soggetti terzi. La norma, inoltre, richiede che per beneficiare dell'agevolazione i beni strumentali siano **nuovi**.

Si considerano beni nuovi, in particolare:

- I beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
- I beni destinati all'esposizione (*show room*);
- Per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un'attestazione in merito alla prevalenza del bene nuovo rispetto a quelli usati.

La scadenza dell'agevolazione

Si coglie l'occasione per ricordare il fatto che la presente agevolazione non è a regime, ma risulta transitoria e limitata nel tempo.

Malgrado si siano diffuse indicazioni di una possibile proroga (che probabilmente sarà contenuta nella prossima Legge di Stabilità), pare opportuno segnalare che, ad oggi, la scadenza rimane quella fissata dalla L. 208/2015: gli investimenti devono essere effettuati **entro il prossimo 31 dicembre 2016**. Al riguardo è bene rammentare che:

- Per i beni acquisiti in proprietà occorre far riferimento alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l'agevolazione (a eccezione della clausola di riserva della proprietà che ai fini fiscali è irrilevante);
- Per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la regola è l'ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi, nel qual caso rileva l'importo di tali SAL liquidati;
- Per i beni in leasing, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all'utilizzatore (risultante dal verbale di consegna). L'agevolazione spetterà anche sul futuro prezzo di riscatto (sempre e solo per i beni precedentemente consegnati nel periodo agevolato).

Pertanto, qualora vi fosse l'intenzione di effettuare un investimento nel prossimo futuro, potrebbe essere conveniente cercare di realizzarlo entro la fine dell'anno, in modo tale da assicurarsi il bonus.

6) Esenzione fiscale per la donazione di prodotti alimentari

Con la legge 168/2016, il Legislatore ha introdotto misure di semplificazione per la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti di solidarietà sociale.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

La Legge di Stabilità 2016, infatti, prevede che in caso di cessioni gratuite di beni nei confronti di enti pubblici, Onlus, associazioni riconosciute aventi come finalità la beneficenza, l'istruzione o lo studio si configurino operazioni esenti da imposta così come previsto all'articolo 10 comma 1 n.12) del D.P.R. 633/1972.

Al fine di semplificare tali operazioni di cessione sono state previste dette novità:

- Innalzamento ad Euro 15.000 del limite del costo di beni gratuitamente ceduti; superata tale soglia dovrà essere inviata comunicazione all'Amministrazione finanziaria per poter consegnare i beni (tuttavia, si rende noto che nel caso in cui suddetti siano deperibili, come per gli alimentari, non si è tenuti ad effettuare comunicazione).
- Incremento del numero di soggetti donatori per cui si prevede che la donazione, non essendo una finalità estranea all'attività di impresa, sia esente IVA.
- Avvento della comunicazione telematica finalizzata a dar prova dell'avvenuta cessione gratuita; tale notifica dovrà essere effettuata nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria o del comando della Guardia di Finanza competente.
- Incremento delle tipologie di prodotti oggetto di cessioni esenti (alimentari, farmaceutici e altri prodotti che verranno individuati con apposito decreto).

La comunicazione dovrà pervenire agli uffici entro la fine del mese a cui le cessioni si riferiscono; essa dovrà contenere le seguenti informazioni: data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione dei beni e ammontare complessivo dei beni gratuitamente ceduti (maggiori dettagli verranno forniti prossimamente dall'Agenzia delle Entrate).

Quanto fin qui descritto sarà applicabile a condizione che ogni singola cessione sia corredata da documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente data, estremi del cedente, del cessionario, dell'eventuale soggetto incaricato al trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

Il soggetto donatario dovrà, pertanto, effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, indicando gli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti a ogni cessione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it